

In primo piano

Le operazioni clandestine della Cia per la cattura, e gli interrogatori senza alcuna garanzia, fino alla tortura, di presunti terroristi hanno avuto la complicità di alcuni governi europei. Presentiamo in questa pagina un'analisi condotta da una nota ex-senatrice e dall'ex-Presidente della Corte costituzionale.

I pifferai degli abusi del potere

di Tana de Zulueta

Claudio Fava

QUEI BRAVI RAGAZZI

pp. 208, € 16,

Sperling & Kupfer, Milano 2007

Craig Murray

MURDER IN SAMARKAND

pp. 400, € 10,99,

Mainstream Publishing, Edimburgo 2006

Stiamo vivendo, come teme qualcuno, una vera e propria eclisse dei diritti umani? Un'eclisse scattata più di sei anni fa, quando la nuvola di polveri provocata dal crollo delle torri gemelle di New York doveva ancora posarsi, ma tuttora in atto. Una risposta affermativa è, purtroppo, la sconsolata constatazione di quei rari politici che si sono realmente impegnati per ripristinare la certezza del diritto nella lotta al terrorismo internazionale. Uno di questi è Claudio

Fava, parlamentare europeo, e anche giornalista. *Quei bravi ragazzi* è il racconto del lavoro di una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo, la Commissione temporanea sulle presunte attività illegali della Cia in Europa, nata, come scrive l'autore, per indagare "sui peccati della Cia e sulle bugie dei governi europei".

Nelle sue conclusioni il rapporto (pubblicato in appendice al libro) sottolinea che la lotta al terrorismo "va condotta sulla base dei nostri valori comuni di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali e la tutela degli stessi". In proposito, il Parlamento europeo giudica che dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 la cosiddetta "guerra al terrore", "con i suoi eccessi", abbia prodotto "una grave e pericolosa erosione dei diritti umani e delle libertà fondamentali".

Una valutazione apparentemente pacifica, che l'opinione pubblica europea sembra in larga misura condividere. Va detto, però, che le conclusioni del rapporto

sono state sonoramente ignorate dai governi europei e, in particolare, da quello italiano, unico, insieme a quello polacco, a non incontrare la commissione. A marzo di quest'anno solo quattro dei ventisette governi dell'Unione avevano risposto alle domande sulle attività della Cia che la commissione europea, su richiesta del Parlamento, ha rivolto ai paesi membri.

La proposta di creare una commissione d'inchiesta, ci racconta Fava, era passata quasi all'unanimità. Le ostilità sono venute fuori durante i lunghi mesi di lavoro, man mano che emergeva la trama delle complicità dei governi europei nel sistema delle *renditions*, o sequestri extragiudiziali organizzati dagli Stati Uniti per interrogare e neutralizzare sospetti terroristi. Persone fatte scomparire con la forza e trasportate, con voli segreti, verso paesi compiacenti dove sono state torturate. Il

caso più eclatante di *extraordinary rendition* è il caso di Abu Omar, l'egiziano residente a Milano, catturato da agenti della Cia in pieno centro e portato, attraverso due basi Nato europee, in Egitto, dove è stato torturato. Fava racconta che è stata l'audizione del procuratore milanese Armando Spataro, con la sua puntigliosa e inconfutabile ricostruzione del sequestro Abu Omar, a dare una svolta all'indagine. Le lodi del Parlamento europeo per il lavoro e l'indipendenza dei magistrati di Milano rendono ancora più incomprensibile l'atteggiamento del governo italiano, arrivato addirittura a citare gli stessi magistrati davanti alla Corte costituzionale per violazione del segreto di stato.

I magistrati e il Parlamento concordano nel definire le *renditions* non solo illegali, ma anche inefficaci. Lo spiega nel libro Maher Arar, cittadino canadese di origine siriana, consegnato dalla Cia al suo paese d'origine per essere torturato: sotto tortura non si dice il vero, si dice quello che i torturatori vogliono sentire. Il sequestro di Abu Omar ha dan-

neggiato una delicata inchiesta giudiziaria in corso. Quello che colpisce, però, è che il sistema messo a nudo dal rapporto, con centinaia di voli segreti (336 scali solo in Germania, 46 in Italia) e l'installazione di prigionieri segrete anche in Europa, costituisce una vera e propria sovversione dei principi e dei valori nel nome dei quali il presidente Bush aveva chiesto, e ottenuto, la solidarietà del mondo. L'universalità dei diritti umani è stata cancellata nel nome della protezione degli Stati Uniti. Il principio fondante della Nato, il controllo dell'apparato militare da parte del potere civile, elevato, a parole, a condizione d'ingresso nell'organizzazione, è stato aggirato, nei fatti, dall'amministrazione statunitense per ottenere coperture militari e basi segrete in due nuovi paesi membri: la Polonia e la Romania.

Tutto questo è oggi di pubblico dominio grazie al lavoro, in primo luogo, di giornalisti e militanti dei diritti umani americani. Allora viene da chiedersi che cosa spinge tuttora i governi europei a continuare a


negare l'evidenza, oltre che i propri principi, e a rifiutarsi di sottoscrivere un impegno a vietare l'uso di basi e aeroporti sul proprio territorio per altre *renditions*. La commissione del Parlamento europeo ha cercato la risposta in un protocollo della Nato firmato ad Atene il 4 ottobre 2001, in attuazione dell'articolo 5 del Trattato, quello sulla mutua difesa, ma gli fu opposto il segreto.

Trasformare un'inchiesta parlamentare in libro e racconto avvincente non è facile. La scelta del titolo del libro di Fava, identico a quello di un film di Martin Scorsese, avvicina questa storia, con qualche ragione, al cinema di avventura. Il libro apre con la descrizione della morte di un prigioniero uzbeko bollito vivo dai suoi aguzzini. L'intento, così come per qualche altro episodio romanzato, è quello di avvicinare un'indagine di straordinaria importanza a un pubblico il più vasto possibile. Il rischio, però, è quello

di essere imprecisi. Così come sarebbe stato utile potere consultare un indice analitico, o conoscere le fonti grazie a qualche nota a piè di pagina. Cose perfettamente possibili senza essere pedanti.

Un ottimo esempio lo ha fornito un altro protagonista di questa storia: l'ambasciatore inglese in Uzbekistan Craig Murray, che ha raccontato la propria sfida ai peggiori compromessi della "guerra al terrore" in un bel libro dal titolo altrettanto intrigante: *Murder in Samarkand*. Murray è un raro esempio di *whistleblower*, un "pifferaio" degli abusi del potere, pronto ad andare fino in fondo e rimetterci la carriera. Ha denunciato i metodi dell'ultimo alleato del presidente Bush nella guerra al terrore, il presidente uzbeko Islam Karimov, e rivelato il tentativo (riassunto in un parere legale del *Foreign Office*) di legittimare l'uso di confessioni estratte sotto tortura.

Sia Murray che Fava hanno compiuto uno sforzo di verità per ripristinare il diritto. Le risposte, per ora, sono ferme a livello europeo. A meno che i giudici, in Italia ma anche in Germania, arrivino a stanare i responsabili e garantire così che tutto ciò non accadrà più. ■



Complicità e segreti di stato

di Valerio Onida

AMilano si sta svolgendo il processo per il rapimento di Abu Omar. Intanto il presidente del Consiglio ha sollevato un conflitto di attribuzioni fra poteri contro la procura della Repubblica e il giudice dell'udienza preliminare per asserita violazione del segreto di stato. Le sorti dei due giudizi (quello penale e quello costituzionale) sono nelle mani dei giudici, e non resta che attendere le pronunce. Tuttavia può essere utile qualche riflessione, non sul merito delle controversie, ma più in generale sulla vicenda.

Secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe realizzata a Milano, a carico di Abu Omar, una di quelle *extraordinary renditions* che i servizi segreti americani hanno condotto in territori stranieri per catturare – al di fuori delle procedure legali – sospetti terroristi che venivano trasportati in paesi le cui autorità accettavano di detenerli (nel caso di Abu Omar il suo paese di origine, l'Egitto). Ora, è del tutto evidente che il nostro stato non potrebbe mai prestarsi a consentire o favorire attività del genere sul proprio territorio, tanto meno collaborarvi con i propri servizi di sicurezza. Nessuna esigenza di lotta al terrorismo internazionale potrebbe giustificare la violazione di norme e diritti fondamentali.

All'epoca non era prevista per gli operatori dei servizi segreti alcuna forma di immunità o di cosiddetta "garanzia funzionale", cioè di esenzione dalle regole comuni per l'attività istituzionale di tali strutture. Oggi una nuova legge prevede la non punibilità di condotte costituenti reati di agenti dei servizi purché "legittimamente autorizzate di volta in volta" dall'autorità politica "in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi", sempre però nel rispetto di limiti precisi. Tra questi, il primo riguarda la non applicabilità di questa speciale "causa di giustificazione" se la condotta "configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone". Dunque, in ogni caso, il sequestro di persona non potrebbe mai, nemmeno oggi, essere autorizzato né dare luogo all'applicazione della causa di giustificazione: resterebbe sempre punibile.

Il governo italiano ha sempre protestato di non essere coinvolto nel rapimento. Una delle due: o i servizi segreti sono davvero estranei all'azione, e allora vi sarebbe tutto l'interesse a che la magistratura italiana faccia luce sul fatto, oppure ciò non è vero, e allora le autorità italiane sarebbero colpevoli di una complicità in nessun modo giustificabile, e dunque a maggior ragione la magistratura deve poter svolgere il suo compito fino a punire i responsabili.

Qui si innesta la vicenda del segreto di stato. Come ha affermato la Corte costituzionale, il segreto può essere giustificato da ragioni di sicurezza, ma l'opposizione del segreto non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato sulla base di elementi indipendenti da quelli coperti da segreto. Dire se l'azione della procura di Milano si sia fondata, in tutto o in parte, su notizie e documenti coperti da segreto, e se il processo penale potrebbe egualmen-

te raggiungere il suo scopo di accertare i fatti e le responsabilità anche prescindendo da tale materiale, spetterà da una parte alla Corte costituzionale, dall'altra ai giudici del processo.

Per la verità è sembrato talora che il riferimento al segreto di stato servisse essenzialmente a invocare, da parte dell'imputato direttore del Sismi, una sorta di immunità derivante dal fatto che, a suo dire, egli avrebbe potuto difendersi, e dimostrare la propria innocenza, solo rivelando notizie coperte da segreto. Ma in un processo penale non è l'imputato a dover dimostrare la propria innocenza, bensì l'accusa a doverne dimostrare la colpevolezza. Non si vede perché l'imputato dovrebbe potersi sottrarre a una responsabilità, in ipotesi, risultante *aliunde*, invocando il segreto su elementi che l'accusa non ha acquisito e non potrebbe acquisire.

Ma, soprattutto: avrebbe giustificazione l'opposizione del segreto di stato su elementi utili all'accertamento dei fatti relativi al rapimento? Il segreto non può essere opposto al fine di assicurare l'impunità agli autori di reati, ma solo per evitare una diffusione di notizie o elementi che sia "idonea a nuocere gravemente all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato" (così, oggi, l'articolo 39 della nuova legge sui servizi segreti, ma non dissimile era la legge preesistente).

Ora, essendo fuori questione qui ogni problema di "integrità della Repubblica", o di preparazione e difesa militare, vi è da domandarsi se documenti o notizie concernenti l'operazione di *rendition* possano mai nuocere, se conosciuti, alla "difesa delle istituzioni". È vero il contrario: la difesa delle istituzioni esigerebbe che si palesasse ogni elemento atto a dimostrare l'estraneità dei servizi italiani alla commissione di un reato gravissimo, o a reprimere, in caso contrario, le condotte delittuose occorse.

E quanto alle relazioni con altri stati, quale mai danno reale potrebbero subire le relazioni fra Italia e Stati Uniti, posto che la salvaguardia dei caratteri fondamentali del nostro ordinamento democratico è il primo fondamento, irrinunciabile, dei rapporti internazionali, e che del resto negli Stati Uniti si è parlato apertamente delle *renditions* anche in sedi ufficiali? Utilizzare il segreto di stato solo per impedire o ostacolare l'accertamento di un grave delitto, in nessun modo giustificabile, apparirebbe comunque improprio.

La Corte costituzionale ha affermato che "mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale": così stabilisce infatti la legge (sia quella del 2007, sia quella precedente). E sono fatti "eversivi dell'ordine costituzionale" non solo i tentativi di colpi di stato, ma anche condotte che concorrono scientemente a pratiche comportanti gravi violazioni dei diritti fondamentali, che di tale ordine sono il fondamento.